

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5845 del 09/11/2023
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO CONSUMO UMANO COMUNE: GRIZZANA MORANDI (BO) TITOLARE: ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti CODICE PRATICA N. BOPPA1136
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6041 del 07/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO CONSUMO UMANO

COMUNE: GRIZZANA MORANDI (BO)

TITOLARE: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

CODICE PRATICA N. BOPPA1136

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 126/2021 di rinnovo dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che, con decorrenza dal 01/11/2019, approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia

per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/154797 del 22/09/2022, con la quale **ATERSIR** - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, C.F.:91342750378, **ha richiesto l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo denominato pozzo Pari:**

- sul terreno identificato al catasto del comune di Grizzana Morandi (BO) al Foglio 5 mappale 163;

- **fino alla profondità massima di 12 m**, con tratto filtrante tra 4,5 a 8,5 m di profondità;
- **con una portata massima di 3,0 l/s per un volume massimo di prelievo di 75.000 mc/a;**
- **ad uso consumo umano, a integrazione** delle fonti di approvvigionamento (sorgenti varie) **dell'acquedotto denominato Pioppe-delle Volte**, che alimenta la frazione di Pioppe di Salvaro e la zona Nuova Casella nei comuni di Grizzana Morandi e Vergato (BO), con un bacino di utenza di circa 850 abitanti serviti, con un fabbisogno di punta complessivo di 3,0 l/s;
- **come variante** (di sostituzione pozzo e di aumento di prelievo) **alla istanza, pendente, di concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:**

- ✓ dal pozzo esistente denominato pozzo Pioppe, sul terreno identificato al catasto del comune di Grizzana Morandi (BO) al Foglio 5 mappale 163; profondo 9 m, con tratto filtrante da 4,5 a 7,5 m;

- ✓ con una portata massima di 2 l/s e media di 1 l/s (cui corrisponde un volume annuo di 31.536 mc in caso di prelievo continuativo);

- ✓ ad integrazione delle fonti di approvvigionamento (sorgenti varie) dell'acquedotto Pioppe-delle Volte,

presentata da ex SEABO SPA (ora ATERSIR) con Prot. n.13278 del 19/05/1997 e assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna al Prot. n. 7698 del 20/05/1997 (**procedimento BOPPA1136, ex pratica 282**);

preso atto che la perforazione del nuovo pozzo è stata richiesta:

- **come intervento ricompreso** nel "Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico nel territorio della Regione Emilia-Romagna", approvato con Decreto Presidenziale n.118 del 3/08/2022, pubblicato sul BURERT il 5/08/2022 e che dovrà essere attuato da Hera Spa in qualità di Gestore del SII del territorio del Comune di Grizzana Morandi (intervento COD INT 17531);

- **ai sensi dell'art. 13 del RD n. 1775/1933**, ovvero: nei casi di accertata urgenza, l'amministrazione può permettere che siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la

concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente;

richiamata la Determinazione n. 4992 del 30/09/2022, con la quale ATERSIR è stata autorizzata alla perforazione del pozzo Pari;

dato atto che, per mero errore materiale, l'anagrafica del titolare nel suddetto atto è stata erroneamente indicata come ATERSIR - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, C.F.:9134275037, anziché **ATERSIR** - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, C.F.:91342750378;

preso atto che, ai sensi suddetto Decreto n. 118 del 03/08/2022 del Presidente Regione Emilia-Romagna, con riferimento all'art. 4 dell'Ordinanza n. 906/2022 dell'OCDPC, **per gli interventi che necessitano di rilascio di concessione di derivazione di acqua pubblica:**

- deve essere indetta Conferenza dei Servizi da effettuarsi con la massima urgenza;

- l'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

dato atto che con lettera Prot. n. PG/2022/167072 del 12/10/2022 **è stata indetta la Conferenza dei Servizi (CDS) per il rilascio della concessione dal pozzo Pioppe con le varianti presentate;**

dato atto che con note assunte agli atti al Prot. n. PG/2022/193223 del 23/11/2022 e al Prot. n. PG/2022/195856 del 29/11/2022, **ATERSIR ha presentato la richiesta:**

- **di accorpamento dell'istanza di concessione** dal pozzo Pioppe con varianti con quella dalle sorgenti varie

presentata da ex SEABO SPA con Prot. n. 15890 del 01/08/1994 e assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna in data medesima al Prot. n. 007507 (**procedimento B094A0003, ex pratica 236**);

- di rilascio di una unica concessione **con una portata massima totale da tutte le fonti di 12,6 l/s** di cui 5,0 l/s dai pozzi e 7,6 l/s dalle sorgenti, **per un volume massimo annuale di prelievo totale pari a 90.000 mc/a**; sulla base di un volume massimo immesso in rete nel triennio 2019-2021 di 66.000 mc/a, per 850 abitanti serviti;

dato atto che all'interno dei lavori della CDS sono stati acquisiti gli esiti delle istruttorie svolte dall'ex Servizio Provinciale, Difesa del suolo, Risorse Idriche e Risorse forestali della Regione Emilia-Romagna per:

1) la richiesta di concessione dal pozzo Pioppe (procedimento BOPPA1136, ex pratica 282), in riferimento a:

- la nota Prot. n. 7730 del 12/06/1998 con la quale si attesta che a seguito della pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio del comune di Grizzana Morandi non sono state presentate opposizioni;

- la pubblicazione dell'istanza di concessione sul BURER della regione Emilia-Romagna avvenuta sul Bollettino n. 29 del 25/02/1998 a seguito della quale non sono state presentate osservazioni;

- la nota Prot. n. 2714 del 03/03/1999, contenente il parere favorevole all'uso consumo umano espresso dall'ex Azienda USL Bologna Sud - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Pubblica Porretta Terme - con proprio protocollo: Rif. IP2 6937 del 31/12/1998;

2) la richiesta di concessione dalle sorgenti varie (procedimento B094A0003, ex pratica 236), in riferimento a:

- la nota Prot. n. 7729 del 12/06/1998 con la quale si attesta che a seguito della pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio del comune di Grizzana Morandi non sono state presentate opposizioni;

- la pubblicazione dell'istanza di concessione sul BURER della regione Emilia-Romagna avvenuta sul Bollettino n. 162

del 08/11/1995 a seguito della quale non sono state presentate osservazioni;

- il nulla osta dell'ex Consorzio di gestione del Parco Storico di Monte Sole, espresso con Prot. n. 233-234-238/23 del 28/05/1998 in senso favorevole con obbligo di restituzione di una parte dell'acqua captata;

preso atto che in sede di CDS è stata effettuata la **verifica di compatibilità** delle derivazioni con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C) e della DGR n. 2293/2021:

- con i seguenti risultati:

✓ **i pozzi Pioppe e Pari** interessano il corpo idrico di montagna *Depositi Vallate App. Reno-Samoggia, codice 5060R-AV2-VA*, caratterizzato da: - stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo;

✓ **le sorgenti** interessano il corpo idrico di montagna *Pavullo-Zocca, codice 6100ER-LOC3-CIM*, caratterizzato da: - stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo;

- e con le seguenti valutazioni:

✓ "Benchè sia evidente la diretta connessione tra le acque sotterranee richieste in concessione e le acque superficiali (Fiume Reno), valutate le ridotte portate richieste in concessione, si ritiene che tale prelievo non determini rilevanti variazioni delle portate transitanti nel F. Reno e, conseguentemente, anche in considerazione dell'uso prioritario a cui è destinata la risorsa emunta, non si ritiene di assoggettare tale prelievo al rispetto del DMV".

✓ "Per quanto riguarda le sorgenti sono state richiamate le prescrizioni già impartite dal Parco che prevedono l'obbligo di lasciare defluire sul sistema idrico superficiale locale una parte dell'acqua sorgiva, valutata in almeno il 50% delle loro portate naturali".

preso atto che, in sede di CDS, **il richiedente:**

- con nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/18186 del 01/02/2023, ha inviato al Comune di Grizzana Morandi la richiesta di **aggiornamento dello strumento urbanistico** per la perimetrazione delle aree di salvaguardia dei pozzi Pioppe e Pari e delle sorgenti;

- con nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/62212 del 07/04/2023:

✓ ha presentato **la relazione tecnica di fine lavori di perforazione** del nuovo Pozzo Pari dalla quale si evince che il pozzo è stato realizzato conformemente al progetto presentato; in particolare, che la portata massima di esercizio del pozzo sulla base delle prove di pompaggio eseguite è pari a 2 l/s;

✓ ha richiesto di **rivalutare la percentuale del 50% dei volumi derivabili dalle sorgenti** nei mesi estivi prevista dalla CdS, perchè l'osservanza di tale prescrizione comporterebbe la non fruibilità delle sorgenti in tutto il periodo di maggiore criticità per il Servizio Idrico ed, inoltre, perchè tale prescrizione non è espressamente definita negli stessi termini percentuali dal parere rilasciato dall'ex Consorzio di Gestione del Parco di Monte Sole;

preso atto, inoltre, che in sede di CDS:

- **l'Azienda USL di Bologna**, con nota assunta agli atti al Prot n. PG/2023/76025 del 02/05/2023, ha espresso, ai sensi dell'art. 9 e 12 del RR 41/2001, il parere favorevole all'uso consumo umano dell'acqua prelevata dal Pozzo Pari e dalle 7 sorgenti denominate Diavolo 1, Diavolo 2, Diavolo 3, Casa Schiavi, Serra di Sopra 1, Serra di Sopra 2, Delle Volte; con esclusione della sorgente Casella che non eroga più acqua;

- con **verbale della terza riunione**, tenutasi in data 3 maggio 2023 e notificato a tutti gli enti partecipanti con lettera Prot. n. PG/2023/98387 del 06/06/2023, **l'amministrazione procedente**, preso atto dei pareri rilasciati e delle considerazioni degli Enti partecipanti, ha **concluso i lavori della Conferenza con le seguenti decisioni**:

A. *nulla osta al rilascio di:*

- *una concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee dai pozzi Pioppe e Pari, con una portata massima di 4,0 l/s per complessivi 75.000 mc/a, per l'alimentazione dell'acquedotto Pioppe-delle Volte e della zona Nuova*

Casella, che distribuisce acqua ad uso consumo umano alla frazione di Pioppe di Salvaro del comune di Grizzana Morandi (BO), con durata trentennale;

- un'autorizzazione provvisoria al prelievo dalle sorgenti con una portata massima complessiva di 7,3 l/s, nei quantitativi strettamente necessari per garantire l'approvvigionamento anche dei settori dell'acquedotto non rifornibili parzialmente o interamente dai pozzi, con la prescrizione cautelativa di rilasciare al sistema idrico superficiale il 50% delle loro portate naturali. Il rilascio della concessione alle sorgenti è rimandata agli esiti:

- ✓ della misura per ogni singola sorgente dei dati di portata naturale e di quella effettivamente utilizzata per l'approvvigionamento del Servizio Idrico;*
- ✓ di uno studio Idrogeologico che valuti la compatibilità dei prelievi dalle sorgenti con la disponibilità di risorsa idrica;*
- ✓ di uno Studio di Incidenza che analizzi i prelievi dalle sorgenti rispetto alla tutela di habitat e specie di interesse comunitario della Zona Speciale di Conservazione IT4050003 "Monte Sole".*

Entro 1 anno dalla notifica del provvedimento di concessione ed autorizzazione provvisoria dovranno essere presentati dal proponente gli esiti degli studi e misure sopraelencati a corredo di un'istanza di variante alla concessione dai pozzi, al fine di:

- ✓ consentire la Valutazione di Incidenza in via definitiva anche per i prelievi dalle sorgenti da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Orientale;*
- ✓ effettuare il rilascio di una concessione unica per l'intero sistema di approvvigionamento da parte di ARPAE, così come richiesto dal proponente.*

Entro il medesimo termine dovrà essere presentata la relazione tecnica che attesti lo smantellamento dell'opera di presa della sorgente Casella e il ripristino dei luoghi.

B. *di disporre che il proponente comunichi al Comune di Grizzana Morandi la rinuncia all'applicazione delle aree di salvaguardia alla sorgente Casella, entro il termine del 30/06/2023.*

C. di notificare il provvedimento di concessione e di autorizzazione provvisoria al Comune di Grizzana Morandi per i provvedimenti di competenza di recepimento delle aree di salvaguardia delle opere di presa nella pianificazione comunale.

dato atto della mancata espressione dei rispettivi atti e pareri di competenza richiesti in CDS ai sensi del RR n. 41/2001 e del del D.lgs. 152/06: all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, alla Città Metropolitana di Bologna, all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna - Settore sicurezza territoriale e protezione civile Distretto Reno - UT Bologna e al Comune di Grizzana Morandi; che, pertanto, s'intendono acquisiti in senso positivo;

preso atto dei pareri rilasciati a seguito dei lavori di CDS:

- **del parere** assunto agli atti al Prot n. PG/2023/113592 del 29/06/2023, espresso dall'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale** con Atto n. 129 del 28/06/2023 di nulla osta al rilascio della concessione al prelievo dai pozzi Pioppe e Pari con una portata massima di 4,0 l/s e dell'Autorizzazione provvisoria al prelievo dalle 7 sorgenti denominate Diavolo 1, Diavolo 2, Diavolo 3, Casa Schiavi, Serra di Sopra 1, Serra di Sopra 2, Delle Volte, con una portata massima complessiva di 7,3 l/s, per complessivi 75.000 mc/a, con le seguenti prescrizioni, di cui in sintesi :

- ✓ di rilasciare entro tre mesi dalla notifica del provvedimento di concessione il 50% delle portate naturali delle sorgenti al deflusso superficiale mediante l'applicazione di dispositivi automatici di ripartizione e di misura in due flussi di ugual portata; da proporre preventivamente all'Ente Parco che ne verificherà l'idoneità;
- ✓ di presentare entro due anni dal rilascio di concessione uno Studio Idrogeologico contenente il monitoraggio delle portate delle sorgenti per un periodo minimo di 12 mesi ed aggiornato fino alla durata di 24 mesi, e uno Studio di Incidenza, ai fini di una Valutazione d'Incidenza definitiva del prelievo dalle sorgenti

ed allegato come parte integrante della presente determinazione (Allegato 1);

- del **parere** assunto agli atti al Prot n. PG/2023/116606 del 04/07/2023, espresso dal **Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare - Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna** in senso favorevole al rilascio della concessione dai pozzi Pioppe e Pari e dell'Autorizzazione provvisoria al prelievo dalle 7 sorgenti, a conferma e condivisione delle risultanze della CDS;

ritenuto di dover applicare le prescrizioni più cautelative del nulla osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, in merito:

1. alla presentazione entro due anni degli studi e i monitoraggi al fine di consentire la Valutazione di Incidenza in via definitiva per i prelievi dalle sorgenti;

2. al volume complessivo da prelevare da tutte le fonti di approvvigionamento (pozzi e sorgenti) nella misura di 75.000 mc/a;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della **concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee dai due pozzi denominati Pioppe e Pari**, ubicati in comune di Grizzana Morandi (BO) sul terreno identificato al catasto al Foglio 5 mappale 163, **con una portata massima complessiva di 4,0 l/s per un volume massimo complessivo di 75.000 mc/a**, ad uso consumo umano, per l'alimentazione dell'acquedotto denominato Pioppe-delle Volte, che distribuisce acqua alla frazione di Pioppe di Salvaro e alla zona Nuova Casella, in comune di Grizzana Morandi (BO), **alle seguenti condizioni:**

a. di autorizzazione provvisoria al prelievo di acque pubbliche sotterranee dalle 7 sorgenti denominate Diavolo 1, Diavolo 2 e Diavolo 3; Serra di Sopra 1 e Serra di Sopra 2; Casa Schiavi e Delle Volte; ubicate in comune di Grizzana Morandi (BO), sui terreni identificati al catasto, rispettivamente: al Foglio 6 mappali 164 e 194; Foglio 6 mappali 188 e 189; Foglio 11 mappale 148 e Foglio 14 mappale 169 (procedimento BO94A0003, ex pratica 236); **con una portata massima complessiva di 7,3 l/s** nei quantitativi strettamente necessari per garantire l'approvvigionamento dei settori dell'acquedotto Pioppe-delle Volte non rifornibili

parzialmente o interamente dai pozzi Pioppe e Pari, nel rispetto di un **volume massimo complessivo da tutte le fonti di prelievo di 75.000 mc/a;**

b. di rispetto del parere assunto agli atti al Prot n. PG/2023/113592 del 29/06/2023, espresso dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale con Atto n. 129 del 28/06/2023, allegato come parte integrante e sostanziale della presente determinazione (**Allegato 1**);

c. di presentare entro due anni dalla notifica della presente Determina **un istanza di variante alla concessione** che, sulla base degli studi ed i monitoraggi previsti dal suddetto parere, consenta il rilascio di una unica concessione da tutte le fonti di approvvigionamento dell'acquedotto Pioppe-delle Volte;

d. di presentare contestualmente alla suddetta domanda di variante una Relazione tecnica che attesti lo **smantellamento dell'opera di presa della sorgente Casella** e il ripristino dei luoghi;

ritenuto, inoltre, di archiviare l'istanza di concessione presentata da ex SEABO SPA con Prot. n. 15890 del 01/08/1994 per le sorgenti varie che alimentano l'acquedotto "Pioppe-delle Volte", assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna in data medesima al Prot. n. 007507 (di cui al procedimento BO94A0003, ex pratica 236) perché ricompresa nella presente concessione;

considerato che l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilato a quello uso *consumo umano*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. b) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni previsti fino al 31/12/2022 per il prelievo esercitato dal pozzo Pioppe e dalle sorgenti varie;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per le varie istanze di concessione presentate;

- del canone di concessione per l'anno corrente 2023 relativo al prelievo dal pozzo Pioppe e dalle Sorgenti varie pari ad una somma complessiva di € 815,04;

verificato che il **canone annuo 2024** dovrà essere rideterminato a seguito dell'accorpamento delle pratiche di concessione per il Pozzo Pioppe e per le Sorgenti varie nell'importo di € 407,52, fermo restando l'eventuale rivalutazione Istat prevista;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/137566 del 08/08/2023;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), C.F.:91342750378, **la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee dai due pozzi denominati Pioppe e Pari**, ubicati in comune di Grizzana Morandi (BO) sul terreno identificato al catasto al Foglio 5 mappale 163, **con una portata massima complessiva di 4,0 l/s per un volume massimo complessivo di 75.000 mc/a**, ad uso consumo umano, **alle seguenti condizioni:**

a. di autorizzazione provvisoria al prelievo di acque pubbliche sotterranee dalle 7 sorgenti denominate Diavolo 1, Diavolo 2 e Diavolo 3; Serra di Sopra 1 e Serra di Sopra 2; Casa Schiavi e Delle Volte; ubicate in comune di Grizzana Morandi (BO), sui terreni identificati al catasto, rispettivamente: al Foglio 6 mappali 164 e 194; Foglio 6 mappali 188 e 189; Foglio 11 mappale 148 e Foglio 14 mappale 169; **con una portata massima complessiva di 7,3 l/s** nei quantitativi strettamente necessari per garantire l'approvvigionamento dei settori dell'acquedotto Pioppe-delle

Volte non rifornibili parzialmente o interamente dai pozzi Pioppe e Pari, **nel rispetto di un volume massimo complessivo da tutte le fonti di prelievo di 75.000 mc/a;**

b. di presentare entro due anni dalla notifica della presente Determina **un istanza di variante alla concessione** che, sulla base degli studi ed i monitoraggi previsti dal suddetto parere, consenta il rilascio di una unica concessione da tutte le fonti di approvvigionamento dell'acquedotto Pioppe-delle Volte;

c. di presentare contestualmente alla suddetta domanda di variante una Relazione tecnica che attesti lo **smantellamento dell'opera di presa della sorgente Casella** e il ripristino dei luoghi;

2) la concessione è, inoltre, soggetta alle seguenti ulteriori condizioni:

d) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

e) la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2053. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

f) la concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

g) la concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti

alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

3) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente Determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione, comprensive di quelle stabilite dalla Conferenza dei Servizi del 3 maggio 2023 così come recepite nel parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale con Atto n. 129 del 28/06/2023, allegato come parte integrante del presente atto (Allegato 1);

4) di dare atto che il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni annui per il Pozzo Pioppe e per le Sorgenti varie fino al 31/12/2023;

5) stabilire che il **canone annuale 2024** per l'uso concesso, comprensivo dell'autorizzazione provvisoria al prelievo dalle 7 sorgenti, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **sarà rideterminato in € 407,52**, pari al canone 2023, più l'eventuale rivalutazione automatica in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre 2023;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2023, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione,

con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di dare atto che il concessionario è esentato dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori in quanto costituisce ente o soggetto pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

9) di archiviare l'istanza presentata da ex SEABO SPA con Prot. n. 15890 del 01/08/1994 e assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna in data medesima al Prot. n. 007507 (procedimento BO94A0003, ex pratica 236) perchè ricompresa nella presente concessione;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di **notificare il presente atto**, per i relativi aspetti di competenza, a:

- Comune di Grizzana Morandi per l'aggiornamento dello strumento urbanistico con la nuova perimetrazione dell'area di salvaguardia delle opere di presa concesse;
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare, Area Tutela e Gestione Acqua;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Orientale;
- Azienda Usl di Bologna;
- Città Metropolitana di Bologna, Servizio Pianificazione del Territorio;
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio, Settore sicurezza territoriale e protezione civile distretto Reno - UT Bologna;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D.

n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), C.F.:91342750378 (**procedimento BOPPA1136** ex pratiche 282 e 236)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene mediante le seguenti opere di presa ubicate in comune di Grizzana Morandi, nei seguenti punti, così come indicati nella planimetria catastale agli atti:

Opere di presa	Catasto terreni	Coordinate UTM RER
Pozzo Pari	Foglio 5 mappale 163	X:672003 Y:908020
Pozzo Pioppe	Foglio 5 mappale 163	X:671998 Y:908008
Sorgente Diavolo 1	Foglio 6 mappale 164	X:672268 Y:907237
Sorgente Diavolo 2	Foglio 6 mappale 164	X:672273 Y:907228
Sorgente Diavolo 3	Foglio 6 mappale 194	X:672258 Y:907262
Sorgente Serra di Sopra 1	Foglio 6 mappale 188	X:672370 Y:907323
Sorgente Serra di Sopra 2	Foglio 6 mappale 189	X:672343 Y:907301
Sorgente Casa Schiavi	Foglio 11 mappale 148	X:671932 Y:907017
Sorgente Delle Volte	Foglio 14 mappale 169	X:671269 Y:907989

ed in particolare, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C) e della DGR n. 2293/2021, dai corpi idrici di montagna:

- *Depositi Vallate App. Reno-Samoggia, codice 5060R-AV2-VA*, mediante i pozzi Pioppe e Pari (quest'ultimo realizzato con Determina di autorizzazione alla perforazione n.4992 del 30/09/2022);

- *Pavullo-Zocca, codice 6100ER-LOC3-CIM*, mediante le sorgenti varie;

B) I pozzi Pari e Pioppe hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

	Pozzo Pari	Pozzo Pioppe
Tipo colonna di captazione	Acciaio	Acciaio
Prof. (m)	12 m	9 m
Diametro int. (mm) colonna	500 mm	400 mm
Prof. (m) tratto filtrante	4,5 - 8,5	4,5 - 7,5
Potenza pompa (Kw)	4	1,1
Contatore	presente	presente

C) Tutte le sorgenti sono costituite da emergenze naturali di acqua sotterranea o da acqua sotterranea captata mediante canalette di drenaggio dentro roccia, che confluiscono in successione in una unica, oppure in una serie di vasche di raccolta e sedimentazione e in una vasca finale di accumulo. Esistono 4 vasche finali di accumulo: quella delle sorgenti Diavolo 1-3; quella delle sorgenti Serra di Sopra 1-2; quella della sorgente Casa Schiavi e quella della sorgente Delle Volte. Tutte le vasche sono dotate di sfioro di troppo pieno, di scarico di fondo e di tubazione di uscita. Tutte le sorgenti sono protette da casotti in cemento con accessi controllati;

D) il prelievo è stabilito con una portata massima complessiva di 4 l/s dai pozzi e di 7,3 l/s dalle sorgenti per un volume massimo complessivo di 75.000 mc/a, come di seguito specificato:

Opere di presa	Portata max (l/s)	Volume max. (mc/a)
Pozzo Pari	2	
Pozzo Pioppe	2	
	complessiva pozzi 4 l/s	
Sorgente Diavolo 1	0,5	
Sorgente Diavolo 2	0,5	

Sorgente Diavolo 3	0,5	
Sorgente Serra di Sopra 1	0,8	
Sorgente Serra di Sopra 2	0,3	
Sorgente Casa Schiavi	4,0	
Sorgente Delle Volte	0,7	
	complessiva sorgenti 7,3 l/s	
totale	11,3	75.000

E) la risorsa derivata è utilizzata **ad uso consumo umano** ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. b) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa, per l'alimentazione dell'acquedotto denominato Pioppe-delle Volte, che distribuisce acqua alla frazione di Pioppe di Salvaro e alla zona Nuova Casella, in comune di Grizzana Morandi (BO);

F) l'acquedotto Pioppe-Delle Volte è costituito dalle sorgenti e dall'insieme delle relative vasche e serbatoi di accumulo, dai pozzi e dai relativi serbatoi di accumulo e dalla rete idrica di collegamento e di distribuzione all'utenza:

- dalle vasche finali di accumulo delle sorgenti l'acqua viene convogliata in serbatoi di accumulo di maggiore capacità da cui partono le tubazioni per la distribuzione alle utenze; fatta eccezione per la vasca di accumulo della sorgente Casa Schiavi dalla quale partono anche alcune tubazioni per la distribuzione diretta alle utenze. Esistono 2 serbatoi di accumulo delle sorgenti: quello denominato Serra di Sopra che riceve le acque provenienti dalla vasche di accumulo delle sorgenti Diavolo 1-3, Serra di Sopra 1-2 e Casa Schiavi; quello denominato Casone che riceve le acque provenienti dalla vasca di accumulo della sorgente Delle Volte;


- tutte le vasche di accumulo delle sorgenti ed i relativi serbatoi sono interconnessi con un meccanismo di flusso a gravità, fatta eccezione per la vasca di accumulo della sorgente delle Volte che è collegata al relativo serbatoio Casone con pompe di sollevamento;

- le acque sollevate dal pozzo Pari sono collegate alla tubazione di mandata del pozzo Pioppe che, a sua volta, alimenta due serbatoi di accumulo: quello denominato Casella e quello denominato Pioppe che riceve anche le acque provenienti per gravità dal serbatoio Serra di Sopra;






- le portate in ingresso al serbatoio Pioppe dai pozzi o dalle sorgenti possono essere modulate in funzione delle relative disponibilità idriche,

così come descritto nei disegni originali di cui all'istanza presentata da ex SEABO SPA con Prot. n. 15890 del 01/08/1994 e assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna in data medesima al Prot. n. 007507 (procedimento BO94A0003, ex pratica 236) e, successivamente, aggiornato da ATERSIR con nota assunta agli al Prot. n. PG/2022/193223 del 23/11/2023 **nelle seguenti figure esemplificative:**

ACQUEDOTTO PIOPPE









Legenda:

-  Sorgente
-  Vasca di raccolta/serbatoio
-  Pozzo
-  Contatore
-  Clorazione


ACQUEDOTTO DELLE VOLTE

Legenda:


-  Drenaggio cieco
-  Vasca di raccolta/serbatoio
-  Sollevamento
-  Clorazione
-  Contatore



Sorg. Delle Volte



Vasca raccolta Delle volte con sollevamento



Art.2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art.3 Prescrizioni di concessione

Il Concessionario deve:

- **rispettare** le prescrizioni stabilite dalla Conferenza dei Servizi del 3 maggio 2023 così come recepite nel parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale con Atto n. 129 del 28/06/2023 (Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione), di cui in sintesi:

- **di rilasciare**, entro tre mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, **il 50% delle portate naturali delle sorgenti** al deflusso superficiale mediante l'applicazione di dispositivi automatici di ripartizione e di misura in due flussi di ugual portata; da proporre preventivamente all'Ente Parco che ne verificherà l'idoneità;

- **di presentare entro due anni** dal rilascio di concessione **uno Studio Idrogeologico contenente il monitoraggio delle portate delle sorgenti** per un periodo minimo di 12 mesi ed aggiornato fino alla durata di 24 mesi, e uno Studio di Incidenza, ai fini di una Valutazione d'Incidenza definitiva del prelievo dalle sorgenti;

- **presentare entro due anni** dalla notifica della presente Determina **un istanza di variante alla concessione** che, sulla base degli studi ed i monitoraggi previsti dal suddetto parere, consenta il rilascio di una unica concessione da tutte le fonti di approvvigionamento dell'acquedotto Pioppe-delle Volte;

- **presentare** contestualmente alla suddetta domanda di variante una Relazione tecnica che attesti lo **smantellamento**

dell'opera di presa della sorgente Casella e il ripristino dei luoghi;

- **effettuare la misura del volume** di prelievo annuale da ogni singola sorgente e da ogni pozzo, su base mensile;
- **trasmettere** all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, una **Relazione Tecnica** contenente i dati di monitoraggio dei volumi di prelievo mensili e annuali;
- **collocare** in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Art.4

obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la concessione

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte dai dati di monitoraggio locali e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2053. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte

dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista

dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

ALLEGATO 1

Atto n. 129 del 28/06/2023 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

ATTO

n° 129

del 28/06/2023

OGGETTO: RILASCIO DI NULLA-OSTA CON VALUTAZIONE D'INCIDENZA PER PERFORAZIONE POZZO PARI E CONCESSIONE DI DERIVAZIONE IN COMUNE DI GRIZZANA MORANDI (BO) ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE STORICO DI MONTE SOLE E OMONIMO SITO NATURA 2000 - PROCEDIMENTO BOPPA1136.

L'AREA AMBIENTE\RESPONSABILE

Bianco David

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE

Preso atto del verbale (Prot. n. 2322 del 7/06/2023) della terza seduta conclusiva della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 e 14 ter, legge n. 241/1990 forma simultanea e modalità sincrona, indetta da ARPAE Area Autorizzazione Concessioni Metropolitana con lettera Prot. n. PG/2022/167072 del 12/10/2022 relativa alla domanda di autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo come variante all'istanza di concessione al prelievo di acque pubbliche ad uso consumo umano dal pozzo Pioppe, in Comune di Grizzana Morandi (BO), frazione di Pioppe di Salvaro. Procedimento BOPPA1136. Richiedente ATERSIR;

Dato atto che la perforazione del nuovo Pozzo Pari rientra tra gli interventi per fronteggiare la crisi idrica 2022 approvati con Decreto n. 118 del 03/08/2022 del Presidente Regione Emilia-Romagna; il progetto del nuovo pozzo Pari avente profondità di 12 metri dal p.c. con portata massima di 3 l/s per un volume massimo di 75.000 metri cubi/anno, nasce dall'esigenza di sostituire il pozzo Pioppe esistente (avente profondità 8 metri dal p.c. e portata massimo di 2 l/s), entrambi ubicati in località Campiglia in Comune di Grizzana Morandi (F. 5, mappale 163) nella conoide del Rio Casilina, affluente di destra del Fiume Reno; ai sensi dell'art. 13 del RD n. 1775/1933, ovvero nei casi di accertata urgenza il richiedente può iniziare subito le opere purché si obblighi ad eseguire le prescrizioni e condizioni stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione, l'esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente;

Considerato che nell'ambito della conferenza di Servizi:

- Hera ha chiesto di non procedere alla dismissione del vecchio Pozzo Pioppe per sopperire a scenari emergenziali di scarsità idrica dalle sorgenti che alimentano l'acquedotto a servizio della frazione di Pioppe di Salvaro in Comune di Grizzana Morandi (BO);

- Atersir ha chiesto l'accorpamento delle istanze di concessione presentate da ex Seabo (*in itinere*), ai fini del rilascio di un'unica concessione di acque pubbliche sotterranee da pozzi e da sorgenti per l'alimentazione dell'acquedotto Pioppe-delle Volte e della zona Nuova Casella, che distribuisce acqua ad uso consumo umano alla frazione di Pioppe di Salvaro del Comune di Grizzana Morandi (BO) per un bacino di utenze di circa 850 persone, in particolare, in prima battuta la richiesta complessiva comprendeva 10 opere di derivazione (2 pozzi e 8 sorgenti), una portata massima di prelievo da ogni opera di presa per una portata complessiva di 12,6 l/s e un volume massimo annuale di prelievo complessivo pari a 90.000 mc/anno; **visto il consumo registrato nell'ultimo triennio pari a 66.000 mc/anno massimi, la Conferenza di servizi (verbale seconda seduta del 1/12/2023) ha deciso per un volume di prelievo, complessivo, massimo, di 75.000 mc/anno in relazione alla domanda di autorizzazione alla perforazione presentata per il nuovo Pozzo Pari e in relazione ai consumi effettivi misurati;**

Vista la Relazione di fine lavori di perforazione del pozzo Pari realizzato con le modalità tecniche presentate nel progetto ed in particolare con una portata massima di esercizio valutata in 2 l/s (anziché 3 l/s stimata) a seguito delle prove di pompaggio;

Considerato che sulla base della portata massima di esercizio effettuabile dal pozzo Pari (2l/s) e della rinuncia alla richiesta di concessione espressa dal Gestore per la sorgente Casella per lo stato di disseccamento permanente, **il nuovo progetto di concessione proposto prevede 9 opere di derivazione: 2 pozzi e 7 sorgenti, con una portata massima complessiva di 9,3 l/s e un volume massimo complessivo pari a 75.000 metri cubi/anno;**

Considerato che i pozzi e le sorgenti di cui alla richiesta concessione ricadono in Area contigua (Pozzo Pari e Pozzo Pioppe, sorgenti Delle Volte, Serra di Sopra 1, Serra di Sopra 2) e in Zona B (sorgenti Casa Schiavi, Diavolo 1, Diavolo 2, Diavolo 3) del Parco regionale di Monte Sole e all'interno dell'omonimo Sito Natura 2000 in prossimità di habitat di interesse comunitario 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*" (Pozzo Pari e Pozzo Pioppe), 9260 "Castagneti", 4030 e Psy (sorgente Delle Volte), interferendo con habitat di specie (invertebrati, pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi) del Formulario legati ad un ecosistema fluviale (Pozzo Pari e Pozzo Pioppe) ed un contesto forestale (sorgenti);

Considerato che l'Ente di gestione deve valutare i possibili impatti determinati dai prelievi idrici nei confronti delle sorgenti e dei corsi d'acqua, al fine di valutare preventivamente le possibili perturbazioni sugli habitat e sulle specie animali e vegetali a questi associati, con particolare riferimento a quelli di interesse comunitario o con problematiche di conservazione;

Dato atto che:

- i pozzi derivano una portata massima di 2 l/s ciascuno delle acque in subalveo del Fiume Reno, importante corridoio ecologico per habitat e habitat di specie vegetali e animali del Sito Natura 2000 "Monte Sole";
- il prelievo effettuato dalle sorgenti avviene con una portata massima complessiva di 7,3 l/s con un meccanismo tale per cui solo la parte eccedentaria rispetto a tale portata massima, con un meccanismo di sfioro del troppo pieno dalle vasche di accumulo, viene rilasciata nel contesto di provenienza, diversamente da quanto risulta necessario per ragioni di tutela ambientale;

Richiamati i pareri rilasciati dall'allora Consorzio di Gestione del Parco regionale di Monte Sole (il parere rilasciato in sede di domanda di concessione per il pozzo Pioppe PG_8737 del 07_07_1998 e quello rilasciato in sede di domanda di concessione dalle sorgenti PG_7188_ del 01_06_1998), nei quali si esprimeva parere favorevole con l'obbligo di rilascio di una parte dell'acqua nel luogo di naturale emergenza;

Verificato che la richiesta è del tutto priva della conoscenza dei dati di portata naturale e di quella prelevata presso le sette sorgenti e che in assenza di tali informazioni risulta necessario

assumere un atteggiamento prudentiale e cautelativo (c.d. "principio di precauzione") nei confronti della conservazione del patrimonio naturale, oggi fortemente minacciato dalla crisi climatica e che solo un adeguato Studio di incidenza che apporti precise conoscenze tecniche e naturalistiche dei sette siti di prelievo può consentire una adeguata valutazione dell'incidenza di questa attività di prelievo;

Richiamate la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 24-07-2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04", la deliberazione della Giunta regionale n. 742 del 23 maggio 2016 "Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna" e la Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 79 del 22/01/2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle Delibere 1191/07e 667/09"

Visti i moduli di pre-valutazione d'incidenza firmati dall'Ing. Paolo Gelli;

Visti gli artt. 44, 48, 53 e 54 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco vigente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 27/05/2014 in merito alla tutela dei corsi d'acqua e delle sorgenti, della flora e fauna e degli habitat naturali;

Considerato che i suddetti prelievi idrici dovranno essere svolti con modalità tali da non comportare perturbazioni significative agli habitat naturali e seminaturali e agli habitat delle specie di cui agli allegati I, II e IV della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 presenti nella ZSC 4050003 "Monte Sole", nel rispetto delle Misure generali di conservazione e del relativo Piano di Gestione e Misure specifiche di conservazione e che, conseguentemente, è necessario che le sorgenti rilascino in tutto il periodo dell'anno una frazione significativa della portata in ambiente naturale;

Richiamato inoltre il vigente Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in cui si prevede, tra l'altro, che "le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite" (art. 77 - Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale) e ricordato che tra gli obiettivi qualitativi figurano vari parametri legati a più fattori tra loro correlati (eventi meteorologici, prelievi eccessivi, scarichi inquinanti);

Considerato in particolare che l'Ente di gestione non ha ancora definito "le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate" come stabilito dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale all'art. 164;

Considerato che l'assenso di una captazione di sorgenti ricadenti all'interno di un Parco regionale e in un Sito Natura 2000 richiede una preliminare valutazione delle conseguenze sotto il profilo naturalistico, valutazione che necessita di dati al momento non disponibili sulle sorgenti e sul contesto naturalistico nelle zone delle fonti, aree che risultano all'interno di zone forestali destinate ad una rigorosa protezione dalle norme dell'Area protetta e caratterizzate in modo significativo proprio dalla presenza di questi elementi e in cui la captazioni rischia di alterare significativamente la cenosi locale anche alla luce della profonda trasformazione del clima e del verificarsi di gravi episodi di siccità; nello spirito di quanto previsto dalla normativa ambientale ed in particolare di quanto previsto dalla procedura di cui all'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/Cee, occorre necessariamente fare riferimento al principio di precauzione, ossia alla esigenza di dimostrare l'assenza di effetti negativi sul Sito Natura 2000 (ossia su habitat e habitat di specie di interesse europeo);

Viste inoltre la Legge 394/91 e successive modificazioni e integrazioni, la Legge Regionale 6/2005, la Legge Regionale n. 23 del 24/12/2011;

DETERMINA

1) di rilasciare ad Atersir, **il nulla-osta con prescrizioni** relativo alla domanda di "perforazione di un nuovo pozzo Pioppe e alla concessione di acque pubbliche sotterranee dai pozzi Pioppe e Pari, con una portata massima di 4 l/s e di autorizzazione provvisoria per il prelievo dalle sorgenti con una portata massima complessiva di 7,3 l/s per complessivi 75.000 metri cubi/anno, per l'alimentazione dell'acquedotto Pioppe delle Volte e della zona Nuova Casella, ad uso consumo umano alla frazione di Pioppe di Salvaro in Comune di Grizzana Morandi. Procedimento BOPPA1136";

2) di subordinare il presente Nulla-osta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

A) prelievo provvisorio dalle sorgenti: entro tre mesi dalla notifica di provvedimento di concessione, il prelievo dalle sorgenti dovrà avvenire con questo limite: il 50% delle loro portate naturali delle fonti dovrà essere rilasciato al deflusso superficiale; tale rilascio obbligatorio dovrà essere garantito da un meccanismo automatico che ripartisca le acque in due flussi di pari portata di cui solo uno potrà essere convogliato al sistema acquedottistico; tale meccanismo - che dovrà prevedere anche adeguati misuratori delle acque effettivamente prelevate - dovrà essere preventivamente proposto all'Ente Parco e successivamente verificato in loco dai tecnici dell'Ente Parco o propri incaricati; l'Ente Parco documenterà e verbalizzerà tali fasi di confronto e di condivisione del meccanismo che dovrà garantire il rilascio con finalità naturalistiche;

B) redazione di Studio idrologico e Studio di incidenza ai fini di una adeguata Valutazione d'incidenza: il proponente dovrà presentare:

1. uno Studio Idrogeologico che analizzi le caratteristiche quantitative e qualitative delle sorgenti e documenti le portate derivate dal momento del rilascio della concessione; tale studio dovrà avere raccolto informazioni adeguate per un periodo

minimo di 12 mesi ed aggiornato fino alla durata di 24 mesi;

2. uno Studio d'incidenza che analizzi gli ambienti in cui sono presenti le captazioni delle sorgenti e gli effetti sugli habitat e habitat di specie di interesse comunitario in quanto ricadenti all'interno della ZSC IT4050003 "Monte Sole"; tale Studio sarà finalizzato al necessario provvedimento di Valutazione d'incidenza che potrà modificare il

3) di valutare "bassa" e non significativa l'incidenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04, **la derivazione di acque pubbliche dai Pozzi Pioppe e Pari** in subalveo del Fiume Reno, in Comune di Grizzana Morandi, sulla ZSC- IT4050003 Monte Sole e sugli habitat e specie di interesse comunitario associati all'ambiente fluviale;

4) per quanto riguarda **la valutazione d'incidenza del prelievo dalle sorgenti**, in attesa di poter disporre delle informazioni adeguate entro un periodo massimo di due anni dal rilascio della concessione, **di valutare "bassa" e non significativa l'incidenza**, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04, del prelievo alle sorgenti di cui alla richiesta per un periodo di due anni nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto A); la valutazione d'incidenza sul successivo periodo è necessariamente rimandata alla presentazione dei documenti come indicato nelle prescrizioni di cui al punto B);

5) Copia del presente nulla-osta e valutazione d'incidenza dovrà essere trasmesso all'intestatario della concessione, ad Arpae-Area autorizzazioni e concessioni Metropolitana nonché agli organi di vigilanza (Carabinieri Forestali e Polizia locale metropolitana);

6) Il presente atto, propedeutico ai provvedimenti autorizzativi di competenza di altri Enti;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.